

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Michela Pellicelli
Sergio Sala

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO
Francesco Boni

del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Barbara Assolari
Lucia Caccia

del Centro studi
Consulenti del lavoro di Bergamo

**L'AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Autotrasporto, cambiano le deduzioni forfettarie

Spese non documentate. Le nuove agevolazioni introdotte dal governo. Possibile recuperare 300 euro a veicolo per le somme versate al Ssn



La legge di Stabilità ha introdotto le nuove misure per le deduzioni forfettarie delle spese non documentate degli autotrasportatori

MARCO CONTI

Cambiano per gli autotrasportatori le deduzioni forfettarie delle spese non documentate. La legge di Stabilità 2016 ha infatti introdotto, rispetto alle due misure in vigore precedentemente, una unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del comune in cui ha sede l'impresa.

La novità fa parte delle agevolazioni pro autotrasportatori messe in campo per quest'anno dal dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), in base alle risorse finanziarie disponibili. Confermate le agevolazioni riguardanti la facoltà di recuperare i contributi versati al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile.

Il recupero sarà possibile tramite il modello F24, che consente al contribuente di effettuare con un'unica operazione il pagamento delle somme do-

vute, compensando (ed è il caso del recupero dei contributi corrisposti al Servizio sanitario nazionale) il versamento con eventuali crediti.

Entrando più nel dettaglio, le Entrate chiariscono che per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi), per il periodo d'imposta 2015 è prevista una deduzione forfettaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo del Testo Unico delle imposte sui redditi (Tuir), pari a 51 euro.

La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, in questo caso per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

I contribuenti devono riportare la deduzione forfettaria nei quadri RF e RG dei modelli Uni-

Pausa estiva

La rubrica riprende a settembre

Dalla prossima settimana, per la pausa estiva, anche la rubrica Trovarisposte va in vacanza: ritornerà a settembre. Prima di questa pausa, grazie alla vostra collaborazione, il bilancio è ampiamente positivo: la rubrica, che ha circa tre anni di vita, ha superato quota 800 quesiti, con un crescente interesse legato a temi sempre di grande attualità che il pool di esperti delle quattro professioni che collaborano con il giornale (dai notai ai commercialisti, dai consulenti del lavoro agli amministratori di condominio) provvede ad evadere con risposte esaurienti e un linguaggio semplice e chiaro gradito ai cittadini.

co 2016 P/e Sp, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43, 44 e 45, e nel rigo RG22 i codici 16, 17 e 18. Tali codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del comune, a quella per i trasporti all'interno della regione o delle regioni confinanti, e alla deduzione per i trasporti oltre tali ambiti. Per le somme versate nel 2015 al Servizio sanitario nazionale, le imprese di autotrasporto merci (conto terzi e conto proprio) possono recuperare nel 2016, fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo, i contributi sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

Anche quest'anno, per la compensazione in F24 va utilizzato il codice tributo 6793. Info: www.agenziaentrate.gov.it.

Commercialisti

RISPOSTA N.795

Figli a carico dei coniugi: parziale e totale

Sono sposato con due figli a carico. Anche mia moglie ha un reddito che deve dichiarare. È possibile portare a carico solo il primo figlio, al 50% con mia moglie, lasciando il secondo figlio interamente a carico suo?

LETTERA FIRMATA

Nel caso di più figli a carico dei coniugi che hanno entrambi obbligo dichiarativo per autonomi redditi, la relativa detrazione prevista dall'articolo 12 del Testo unico imposte sui redditi deve essere considerata unitariamente per tutti i figli dei medesimi genitori; pertanto, l'eventuale attribuzione di tutti i figli a carico al genitore con reddito più elevato, come previsto dalla norma, deve interessare necessariamente tutti i figli della coppia. Solo in presenza di altri figli, nati non dai medesimi genitori che costituiscono la famiglia fiscale in oggetto, la detrazione per figli potrà essere ripartita diversamente.

RISPOSTA N.796

Come detrarre le spese sportive del figlio di 5 anni

Ho sostenuto nel 2015, a febbraio e a novembre, spese per l'attività sportiva di mio figlio, che ha compiuto cinque anni in luglio. Potrò detrarre tutte le spese o solo quelle sostenute da luglio in poi?

LETTERA FIRMATA

Le spese sostenute per la frequenza di palestre e attività sportive da parte dei figli a carico di età compresa tra i 5 e i 18 anni, sono detraibili in misura pari al 19%, con il limite massimo di euro 210 per ciascun figlio. Pur non essendovi una chiara indicazione normativa in tema di compimento dell'età nel corso dell'anno di imposta si può ritenere, in considerazione del principio di unità del periodo d'imposta, che il limite di età vada verificato in quanto variato nel corso dell'anno: pertanto, nel caso pratico, il compimento dell'età minima di 5 anni a luglio 2015, anche se sussiste per una sola parte del periodo d'imposta, dovrebbe consentire la deduzione di tutte le spese (anche quelle sostenute nel periodo in cui l'età minima del

figlio non era compiuta - paragrafo 14, C.M. del 2008).

RISPOSTA N.797

Quale tipologia di bonifico per detrarre l'Irpef

In caso di acquisto di autorimessa da impresa di costruzione che ha eseguito la costruzione e anche ristrutturazione, per beneficiare della detrazione Irpef del 50%, il pagamento al cedente va eseguito con bonifico ordinario o con lo specifico bonifico previsto in materia di ristrutturazione edilizia?

LETTERA FIRMATA

La detrazione in oggetto, pari al 50% del costo sostenuto per l'acquisto di un box pertinenziale di nuova costruzione, sino all'importo di 96 mila euro, opera sui costi attestati dal costruttore e non sul prezzo dell'immobile come pattuito e dichiarato in atto. Sono requisiti indispensabili per beneficiare della detrazione fiscale in oggetto, il pagamento tramite specifico bonifico bancario che indichi la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o la partita Iva del costruttore, gli estremi della fattura oggetto di pagamento.

Notaio

RISPOSTA N.798

Parcheggio abusivo di un condomino. Come tutelarsi?

Abito in un residence con un giardino comune, collegato con l'esterno da una strada privata che, ad un certo punto entra nello spazio condominiale e diventa cortile. Qui c'è divieto di parcheggio, per pronto intervento ma un condomino parcheggia spessissimo lì, incurante del divieto. L'amministratore ha scritto intimandolo a smettere, ma nulla. Cosa si può fare? E se succedesse qualcosa, perché a causa della sua macchina parcheggiata abusivamente il pronto intervento non riuscisse a passare? È possibile denunciarlo?

LETTERA FIRMATA

L'art.1130 del Codice Civile attribuisce all'amministratore del condominio il potere e il dovere di curare l'osservanza del regolamento condominiale e disciplinare l'uso delle cose comuni. L'articolo 70 delle disposizioni al Codice Civile,

Continua a pagina 12

Segue da pagina 11

in base al quale il regolamento di condominio può prevedere delle sanzioni pecuniarie a carico dei trasgressori delle sue disposizioni, stabilisce Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 euro, in caso di recidiva, fino a 800 euro. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie». La norma è applicabile esclusivamente in presenza di un'esplicita previsione del regolamento condominiale, ne consegue che in mancanza sarebbe illegittima una deliberazione condominiale nella parte in cui stabilisce, a carico di alcuni condomini, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per la violazione del regolamento di condominio (in tal senso Cass. 21 aprile 2008, n. 10329). Posto che l'amministratore di condominio è tenuto ex lege a curare l'osservanza del regolamento di condominio, è a lui che ci si dovrà rivolgere ed è lui che si dovrà attivare per far cessare gli abusi.

RISPOSTA N. 799

Come tutelare il diritto a un'eredità

Mio padre ha sottoscritto una procura a vendere la casa della nonna, ancora in vita ma gravemente malata. Io sono l'unico nipote (e sarei anche l'erede). Mio padre non è tanto istruito e facilmente suggestionabile. In più non molto equilibrato. Come posso tutelare il mio diritto all'eredità? Come posso evitare che venda ad un prezzo non congruo?

LETTERA FIRMATA

Il mandatario con rappresentanza deve prestare la diligenza del buon padre di famiglia ed è tenuto a render conto del proprio operato. Egli tuttavia risponde esclusivamente nei confronti della mandante e non nei confronti dei futuri ed eventuali eredi di quest'ultima, i quali oltre a non essere noti e conoscibili a priori, non hanno neppure titolo per ingerirsi nelle sue scelte. Solo nel caso di comprovata incapacità della mandante e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, si

TROVA INCENTIVI

Giovani e bambini, oltre un milione per percorsi sportivo-educativi

Lo sport quale occasione per crescere è al centro di un nuovo bando congiunto di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, che, in parti uguali, mettono a disposizione complessivamente 1,6 milioni di euro per sostenere percorsi sportivo-educativi rivolti a bambini e giovani di età compresa fra i 6 e i 19 anni, che salgono a 25 anni nel caso di giovani con disabilità.

Le richieste di contributo vanno presentate da un partner associato o operativo nella nostra regione, e che comprendano almeno un ente non profit in rappresentanza del mondo sportivo (es: associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro; comitato-delegazione regionale di una federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata, ente di promozione sportiva, comitato regionale del Coni e del Comitato italiano paralimpico), e un ente pubblico, organizzazione privata non profit con finalità formative o socio-educative. Il

contributo può essere richiesto per importi compresi fra 15 mila e 60 mila euro, fino a un massimo del 60% del totale. Gli interessati devono inoltrare i propri progetti entro le ore 17 dell'8 settembre, tramite il sito di Fondazione Cariplo (www.fondazione.cariplo.it), sul quale sono scaricabili anche il bando, i moduli e le relative informazioni. Ai fini del rispetto del termine, farà fede la data e l'ora di trasmissione elettronica della documentazione allegata.

Al termine delle valutazioni dei progetti ammessi, sul Bollettino ufficiale regionale (Burl) e sui siti di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it) e Fondazione Cariplo, entro il 31 dicembre 2016 saranno pubblicate le graduatorie finali. Per le comunicazioni è raccomandato l'uso della posta elettronica. Info: bandosport@fondazione.cariplo.it. Per problemi legati all'utilizzo della piattaforma o in caso di smarrimento di username o password, contattare il servizio Help Desk (helpdesk@fondazione.cariplo.it) o il numero verde 800.416.300 (attivo dal lunedì al venerdì).

Ma. Co.



potrà chiedere al Giudice Tutelare di valutare se vi siano i presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno, di un curatore ovvero di un tutore, bloccando di fatto l'utilizzabilità della procura.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 800

Dalla prestazione occasionale fino al voucher

Buongiorno, ho letto con interesse la risposta al quesito numero 759 di qualche settimana fa. Mi trovo nella stessa condizione della ragazza che vi ha scritto e se possibile vi chiedo una precisazione. È possibile nello stesso anno emettere ad un committente

ricevuta per prestazione di lavoro occasionale e successivamente essere pagato dallo stesso committente in voucher? Mi spiego meglio, ho collaborato con uno studio professionale e ho emesso ricevuta di prestazione di lavoro occasionale con ritenuta d'acconto, adesso mi si presenta l'opportunità di collaborare con lo stesso studio per un altro lavoro; posso essere retribuito con l'utilizzo di voucher? In caso contrario potrei andare incontro a delle sanzioni? Non ho intenzione di rinunciare ad un lavoro, dal momento che attualmente sono disoccupato e lo studio non ha interesse ad assumere un tirocinante. Ringrazio per l'attenzione e saluto cordialmente.

LETTERA FIRMATA

La scelta tra l'utilizzo della prestazione occasionale, art. 2222 C.C.,

o del lavoro accessorio è correlata alla modalità di esecuzione dell'attività; in particolare le prestazioni occasionali, a differenza di quelle di tipo accessorio, sono prestazioni di natura autonoma, realizzate a favore di un soggetto senza il vincolo della subordinazione e con il carattere dell'occasionalità. Mentre il lavoro accessorio (voucher) è stato introdotto per regolamentare quelle attività non riconducibili alle tipologie contrattuali del lavoro subordinato o autonomo, ma aventi la finalità di assicurare una tutela minima ai fini previdenziali e assicurativi. Ciò premesso, la sua prestazione potrebbe essere inquadrata nel lavoro accessorio, purché l'attività svolta non dia luogo, in riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso dell'anno civile, con un tetto di 2.000 euro se il committente è imprenditore o professionista e un tetto di 3.000 euro per coloro che percepiscono prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. In alternativa potrebbe essere una prestazione occasionale di lavoro autonomo e qualora, nel corso del medesimo anno civile, sfiorasse l'importo lordo di 5.000 euro, lei avrebbe l'obbligo di effettuare l'iscrizione alla gestione separata con l'applicazione anche della ritenuta previdenziale. È importante che l'attività non sia difforme dal nomen iuris dato alla prestazione per evitare sanzioni in capo al prestatore e al committente.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 801

Perdite d'acqua Chi risponde del danno subito?

Per una grave perdita d'acqua dal piano superiore in palazzina con affittuari, chi risponde del danno: proprietà, o inquilini? Che mezzi ho per ottenere la sistemazione del danno?

LETTERA FIRMATA

In tema di responsabilità per colpa, è importante identificare il nesso di causalità e cioè accertare la causa del danno. Provenendo dal piano superiore, le infiltrazioni potrebbero essere dovute, a solo titolo di esempio, o (a) a uno scarico mal sigillato della lavatrice, o a (b) rottura di tubazioni interne, o (c) a rottura del punto di innesto con la colonna condominiale degli scarichi. A seconda della causa, si manifestano differenti profili di responsabilità risarcitoria, anche eventualmente a carico del condominio. Invi una raccomandata al proprietario, a conduttore e amministratore descrivendo anche con foto gli estremi del danno, invitandoli a ricercare e porre rimedio alla causa e a segnalare l'evento alla propria assicurazione; alleggi inoltre un preventivo per la sistemazione dei danni occorsi alla sua abitazione e inviti chi risulterà eventualmente responsabile a risarcirle il danno, con riserva di rivolgersi alla magistratura in caso di inadempimento.

RISPOSTA N. 802

È vita dura per i condomini a causa di un cane

Siamo quattro fratelli e abitiamo in una palazzina di 5 appartamenti, io sono proprietario di due di questi, uno mai abitato. La palazzina è stata costruita dai nostri genitori negli anni Settanta e in seguito donataci. Una delle sorelle alcuni anni fa si è trasferita in altra abitazione e l'appartamento liberato è stato affittato a una coppia di giovani. Dopo un anno dal loro arrivo, hanno portato in casa un cucciolo di cane, chiedendo il permesso a nostra sorella che ha acconsentito mettendo al corrente noi fratelli solo a cose fatte. Il cane è cresciuto e, non essendo di piccola taglia, sono iniziati i problemi e le discussioni con gli inquilini: lasciano entrare il cane nel cortile e per le scale condominiali senza essere tenuto al guinzaglio; per diverse ore del giorno il cane rimane solo in casa e frequentemente abbaia, a volte anche la notte; la pulizia delle scale, fatta a turno da noi, quando è il loro turno lascia parecchio a desiderare specialmente dall'arrivo del cane e spesso non iniziano dall'ultimo piano ma solo dal proprio pianerottolo.

Purtroppo credo che finché rimarranno qui dovremo sopportare questa situazione accentuata anche dalla loro poca educazione e dall'arroganza nel rispondere alle osservazioni. Chiedo ora, essendo una palazzina in cui fino a ieri non vi era necessità di un regolamento per la convivenza comune: possiamo dotarci di regole di comportamento e per il futuro vietare che un inquilino porti un cane in appartamento? Questo regolamento deve essere certificato da un amministratore di condominio o è sufficiente che la maggioranza di chi ci abita lo approvi?

LETTERA FIRMATA

Il vostro condominio può dotarsi di un suo regolamento, da approvarsi in assemblea con la maggioranza dei presenti e almeno la metà del valore dell'edificio. Tale regolamento, per quanto non possa vietare di possedere o detenere animali da compagnia, può invece regolamentare l'uso delle parti comuni. Non serve un amministratore; è sufficiente il verbale di un'assemblea validamente costituita e svolta. Peraltro, il condominlocatore, già destinatario delle norme regolamentari, si pone nei confronti degli altri proprietari anche come responsabile delle violazioni commesse dal conduttore del suo appartamento, se e in quanto agevolate dall'omissione di quanto esigibile da lui, quale proprietario locatore, per farle cessare; se omette di intervenire per condizionare il rapporto locativo al rispetto delle violate prescrizioni condominiali, sino anche, se necessario, a porre termine al rapporto stesso.

@Trova Risposte

Il tuo quesito **Rubrica** (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

Commercialista Consulente del lavoro
 Notaio Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO